

Protocollo d'intesa
tra
Federazione Italiana Nuoto
F.I.N.
e
Federazione Sammarinese di Nuoto
F.S.N.

Quadriennio Olimpico 2025/2028

Protocollo d'intesa tra la

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

e la

FEDERAZIONE SAMMARINESE DI NUOTO

la **Federazione Italiana Nuoto**, con sede in Roma - Stadio Olimpico Curva Nord (di seguito "**FIN**"), iscritta al Registro delle Persone Giuridiche al n. 19/2001, rappresentata dal Presidente On. Paolo Barelli, domiciliato per la carica presso la sede della **FIN**

la **Federazione Sammarinese di Nuoto**, con sede in Borgo Maggiore - Repubblica di San Marino (di seguito "**FSN**"), rappresentata dal Presidente Marco Giancarlo Rossini, domiciliato per la carica presso la sede della **FSN**

di seguito anche congiuntamente indicate come "**Parti**"

PREMESSO CHE

- la **FSN** è un Ente senza scopi di lucro, fa parte ai sensi e per gli effetti della legislazione sportiva vigente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, aderisce alla World Aquatics, alla European Aquatics, alla Confederation Mediterranee de Natation e alla Confederation Latina de Natation, delle quali recepisce gli indirizzi, riconosce, accetta ed applica i regolamenti, oltre che ad altre Organizzazioni Sportive Internazionali legalmente costituite e riconosciute;
- La **FSN** ha lo scopo di promuovere, propagandare, sviluppare, regolamentare e disciplinare gli Sport del nuoto, del nuoto sincronizzato, pallanuoto, tuffi, nuoto per il salvamento, nuoto lunghe distanze, triathlon ed altre attività tendenti agli stessi scopi;
- La **FSN** è riconosciuta dalla International Life Saving Federation (I.L.S.) e dalla International Life Saving Federation of Europe (I.L.S.E.);
- la **FIN** è un'associazione senza fini di lucro, riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), con personalità giuridica di diritto privato, fondata nel 1899, costituita da società, associazioni ed organi sportivi affiliati alla stessa;
- la **FIN** ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere la pratica delle attività natatorie e può svolgere tutte le altre attività finalizzate agli stessi scopi;
- la **FIN** - Sezione Salvamento è l'unico ente italiano riconosciuto dalla International Life Saving Federation (I.L.S.) e dalla International Life Saving Federation of Europe (I.L.S.E.);
- la **FIN** con delibera del Consiglio Federale n. 29 del 31/1/2025 ha autorizzato la sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa;

CONSIDERATO CHE

- la **FSN**, allo scopo di poter meglio svolgere i propri compiti istituzionali, propone alla **FIN** di concordare un'azione per lo sviluppo di iniziative e progetti sportivi nell'ambito

della storica cooperazione e collaborazione tra le due organizzazioni per lo sviluppo delle rispettive attività a favore dei propri affiliati e tesserati

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1: PREMESSA E OGGETTO DELL'ACCORDO

- 1.1 Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente Protocollo d'Intesa (di seguito in breve anche "**Protocollo**").
- 1.2 **FIN** e **FSN**, con la firma del **Protocollo**, formalizzano un rapporto di cooperazione sportiva al fine di individuare iniziative aventi la finalità di prevedere attività comuni con l'obiettivo di dare maggiori opportunità per i rispettivi affiliati e tesserati, anche mediante il reciproco riconoscimento dei rapporti associativi e dei tesseramenti posti in essere dalle rispettive organizzazioni sportive sulla base delle rispettive regolamentazioni federali.

ART. 2: AMBITI DI ATTIVITA'

- 2.1 Le **Parti** per l'attività degli atleti agonisti concordano quanto segue:
 - a) gli atleti residenti in San Marino, compresi gli atleti italiani ivi residenti, possono tesserarsi liberamente sia presso Società affiliate alla **FIN** che alla **FSN**;
 - b) agli atleti di cui alla precedente lettera a) è riconosciuto il diritto di inserimento nelle classifiche e l'acquisizione dei relativi titoli, indipendentemente dalla nazionalità;
 - c) non è consentito per gli atleti di cui alla precedente lettera a) il contemporaneo tesseramento per una Società affiliata alla **FIN** con altra Società affiliata alla **FSN**;
 - d) gli atleti di cui alla precedente lettera a) rimangono vincolati alla rappresentanza sportiva della nazionalità di appartenenza ai fini della partecipazione alle attività delle rispettive rappresentative nazionali.
- 2.2 Le **Parti** per quanto attiene i quadri tecnici e dirigenziali concordano di consentire la libera partecipazione ai seminari e convegni organizzati da entrambe le organizzazioni, salvo eventuali limitazioni dovute a particolari esigenze logistiche e/o organizzative e con esclusione dei Corsi di formazione per l'ottenimento di qualifiche federali ai quali si accede con le modalità e nel rispetto dei requisiti previsti dai Regolamenti emanati dalle rispettive Federazioni.

ART. 3: TUTELA SANITARIA e ASSICURATIVA

- 3.1 Le **Parti** rimangono responsabili per i propri atleti tesserati, anche attraverso le Società di appartenenza, del rispetto delle norme relative alla tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica, manlevando da ogni responsabilità la Federazione Sportiva non titolare del cartellino.
- 3.2 La medesima manleva di cui al precedente punto 3.1 opera anche in relazione al rispetto delle norme relative alla copertura assicurativa obbligatoria laddove prevista dalla legge.

ART. 4: COMMISSIONE PARITETICA

- 4.1 Le **Parti** prevedono la costituzione di una Commissione paritetica permanente, con funzioni consultive, con lo scopo di elaborare le strategie più opportune per la promozione delle attività previste dal **Protocollo**.
- 4.2 La Commissione è composta da quattro componenti, due per ognuna delle due Federazioni interessate.

ART. 5: DURATA

- 5.1 Il **Protocollo** decorre dalla stagione sportiva **FIN** del 2024/2025 e cesserà di produrre i suoi effetti al termine della stagione sportiva 2027/2028.
- 5.2 Le **Parti** si riconoscono la facoltà di recedere dal **Protocollo** anche anticipatamente, inviando formale comunicazione a cura della parte interessata entro il termine del 30 settembre di ciascun anno.

ART.6: PRIVACY

- 6.1 Le **Parti**, con la stipula del **Protocollo**, riconoscono di aver ricevuto l'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
- 6.2 La **FSN** dichiara di aver preso visione dell'apposita informativa redatta dalla **FIN**, in qualità di Titolare del trattamento, consultabile sul sito federale al seguente link alla sezione "Acquisizione beni, servizi e lavori":
<https://www.federnuoto.it/home/privacy.html>.
- 6.3 Le **Parti** con la stipula del presente accordo acconsentono esplicitamente al trattamento e alla comunicazione dei dati secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento ai fini della tutela della privacy e si impegnano reciprocamente a mantenere l'altra parte indenne e mallevata in relazione a qualsivoglia responsabilità civile, penale o amministrativa in relazione a risarcimenti danni che dovessero configurarsi come conseguenza di inidoneo trattamento dei dati determinato da una delle **Parti**, fermo restando la facoltà di procedere in sede legale in caso di maggior danno.
- 6.4 La **FIN**, in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della Protezione dei dati Personali (RPD), del quale si forniscono i contatti per eventuali necessità:
RDP - Federazione Italiana Nuoto - email: rpd@federnuoto.it

ART.7: Modello Organizzativo F.I.N. Legge 231/2001

- 7.1 Le **Parti** si danno atto che la **FIN** ha adottato un "Modello di Organizzazione, Gestione a Controllo ai sensi del Dlgs 231/01" in conformità al Disciplinare GS 23101:2017 e un annesso Codice Etico disponibile sul sito federale al seguente indirizzo: <https://www.federnuoto.it/home/federazione/modello-organizzativo-231.html> che la **FSN** con la firma della presente convenzione dichiara di avere preso visione.

ART.8: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'attività sportiva", ex art. 16 D.lgs. n. 39/2021

- 8.1 Le **Parti** si danno atto che la **FIN** ha adottato Il "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'attività sportiva", in attuazione dell'art. 16 del D.lgs. n. 39/2021, contenente norme in materia di contrasto e prevenzione della violenza di genere nello sport a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 (Codice delle pari opportunità), per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
- 8.2 Le **Parti** si danno atto che il suddetto Modello adottato dalla **FIN** contiene anche il prescritto "Codice di Condotta" che stabilisce obblighi, divieti e standard di condotta e buone pratiche finalizzate al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, con l'obiettivo di tutelare la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori nonché di prevenire ogni forma di abuso, violenza e discriminazione. I destinatari del Codice sono tutti i componenti della struttura Federale - ivi compresi gli allenatori, i dirigenti, collaboratori a qualsiasi titolo, livello, ruolo e qualifica, lo staff tecnico, medici e fisioterapisti, gli atleti e, comunque, tutti coloro i quali intrattengono per qualsiasi titolo e/o ragione rapporti con la **FIN**.
- 8.3 Il Modello di controllo dell'attività sportiva della **FIN** costituisce parte integrante del Modello organizzativo di cui al D.lgs. n. 231/2001 adottato dalla stessa **FIN** ed è consultabile sul sito istituzionale al seguente indirizzo link:
<https://www.federnuoto.it/home/federazione/safeguarding-rules.html>

ART. 9: CLAUSOLE FINALI

- 9.1 Con la sottoscrizione del presente accordo le **Parti** si danno reciprocamente atto che:
- a) ogni eventuale modifica o integrazione al **Protocollo** è valida ed efficace solo se preventivamente concordata e confermata per iscritto;
 - b) qualsiasi controversia in merito alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente accordo o con esso connessa e/o ad esso conseguente, sarà devoluta all'esclusiva competenza del Foro di Roma, individuato dalle **Parti** quale foro esclusivamente competente in sostituzione di qualsiasi altro foro, individuato sulla base di qualsiasi altro criterio sia esso facoltativo o anche alternativo;

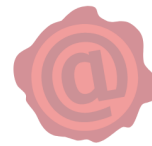
- c) il presente accordo è stato dalle stesse congiuntamente ideato, predisposto e redatto, e che lo stesso rispecchia le rispettive volontà ed interessi e che in considerazione di ciò non trova applicazione quanto disposto dall'art. 1341 c.c. in materia di approvazione specifica delle condizioni generali di Contratto nello stesso contemplate;
- d) il presente accordo non è soggetto a registrazione e che la parte eventualmente interessata ne provvede a sue spese.

Per la **FSN**

Firma digitale

Per la **FIN**

Firma digitale



Paolo
Barelli
06.02.2025
12:36:14
GMT+02:00